

Provincia di Brescia

# **REGOLAMENTO** PER L'APPLICAZIONE **DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 30.11.2011
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 26/07/2012
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 30/03/2015
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 in data 28/12/2015

# INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	. 3
Articolo 2 - Istituzione dell'imposta	. 3
Articolo 3 - Presupposto dell'imposta	. 3
Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetto incaricato della riscossione	. 3
Articolo 5 - Esenzioni	. 4
Articolo 6 - Misura dell'imposta	. 4
Articolo 7 - Obblighi di dichiarazione	. 4
Articolo 8 - Versamenti	. 5
Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento	. 5
Articolo 10 - Sanzioni	. 6
Articolo 11 - Riscossione coattiva	. 6
Articolo 12 - Rimborsi	. 6
Articolo 13 - Pubblicazione	. 7
Articolo 14 - Finalità dell'imposta	. 7
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali	7

## Articolo 1 – Oggetto del regolamento

- 1. Visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sulla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2.11.2011, il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
- 2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

#### Articolo 2 – Istituzione dell'imposta

- 1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n° 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
- 2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Toscolano-Maderno.
  - 3 L'imposta di soggiorno si applica per il periodo che va dal 1º marzo al 31 ottobre.
- 4. L'imposta di soggiorno non sarà applicata qualora il relativo gettito non rimanesse interamente al Comune in forza di provvedimenti legislativi o amministrativi di Stato, Regioni o Province.

#### Articolo 3 – Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Toscolano-Maderno, nonché in tutte le **unità abitative adibite ad uso turistico**, gestite da privati in forma diretta (gestione familiare e non imprenditoriale) e destinate alle medesime finalità, ovvero gestite in forma non diretta, da parte di agenzie immobiliari e turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, sia **in forma imprenditoriale** che non-imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.

#### Articolo 4 – Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

- 1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Toscolano-Maderno che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 3.
- 2. Soggetto incaricato della riscossione e del versamento dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

#### Articolo 5 – Esenzioni

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al compimento del 14° anno;
  - b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono minori di anni 18 ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;

- d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
- h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa. Dette presenze non vanno indicate nella dichiarazione di cui all'art. 7;
  - I) i soggiornanti nei rifugi montani/alpini, non soggetti all'obbligo dichiarativo;
- m) le persone con residenza anagrafica presso la struttura ricettiva o comunque nel territorio comunale. Dette presenze non vanno indicate nella dichiarazione di cui all'art. 7;
- 2. Tutte le esenzioni di cui alle lettere da a) a h) del comma 1 del presente articolo devono essere comprovate con idonea documentazione e/o autodichiarazione da parte del soggetto passivo ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.
- 3. Tutta la documentazione comprovante le esenzioni di cui al comma 1 lettere da a) ad h) del presente articolo deve essere conservata dal soggetto responsabile fino al 31/12 del quinto anno successivo a quello di riferimento.

### Articolo 6 - Misura dell'imposta

- 1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo.
- 2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.

#### Articolo 7 – Obblighi di dichiarazione

- 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Toscolano-Maderno sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e spese del Comune di Toscolano-Maderno in più lingue.
- 1 bis. I gestori delle strutture ricettive o i privati, possessori di unità abitative adibite ad uso turistico, che svolgono l'attività in modo non imprenditoriale, nonché le agenzie immobiliari e turistiche mandatarie o sub-locatrici che svolgono l'attività sia in forma imprenditoriale che non-imprenditoriale, hanno l'obbligo di dichiararne l'uso turistico al Comune con comunicazione ai sensi dell'art. 38 della L.R. n° 27 del 1/10/2015.
- 2. I soggetti gestori di cui al comma precedente devono comunicare all'Ufficio di Polizia Amministrativa del Comune (Servizio Suap) il numero e la cittadinanza delle persone a cui viene dato alloggio entro le 24 (ventiquattro) ore non festive successive all'arrivo delle stesse;

la comunicazione dovrà essere eseguita in modalità esclusivamente telematica, dopo essersi registrati per l'accesso alla procedura online "<u>imposta di soggiorno"</u> accessibile dal sito web del comune.

3. I soggetti responsabili sono tenuti all'utilizzo della modulistica digitale fornita dall'Ente e del sistema informatico appositamente messo a disposizione dall'Ente.

#### Articolo 8 – Versamenti

- 1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, inserendo nel documento fiscale del pernottamento che l'imposta è stata assolta (e in quale misura), ed al successivo versamento al Comune di Toscolano-Maderno. Nel caso in cui al momento dell'emissione del predetto documento fiscale non sia possibile quantificare l'imposta da assolvere il soggetto responsabile emetterà successivamente apposita ricevuta. Nel caso di soggiorno protratto su più mesi solari l'imposta dovrà essere versata frazionatamente dal soggetto responsabile, in deroga a quanto stabilito al primo periodo del presente comma, con riferimento alle presenze di ogni singola mensilità.
- 2. Il gestore della struttura ricettiva esegue il versamento delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, sulla base di quanto già dichiarato con la comunicazione di cui all'art. 7, entro il giorno 16 del mese successivo alla riscossione, secondo la procedura individuata dall'Ente, in uno dei seguenti modi:
  - a) mediante bonifico bancario IBAN IT67Q0569655310000099991X66 intestato all'Amministrazione Comunale con la seguente causale:

    gestore imposta di soggiorno mese di \_\_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ ;
  - b) con versamento diretto agli sportelli della Tesoreria Comunale;
  - c) mediante altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione Comunale (Pagamento Telematico).

La Ricevuta di pagamento deve essere trasmessa con utilizzo della **Procedura Online**.

3. In ogni caso l'imposta si intende assolta da parte del soggetto passivo con il pagamento anche parziale del corrispettivo del soggiorno al soggetto responsabile. Nel caso di mancato pagamento totale del predetto corrispettivo, il soggetto responsabile provvede a dare, tempestivamente e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo al termine del soggiorno, formale comunicazione dell'inadempimento all'Ufficio di Polizia Amministrativa (Suap) del Comune.

#### Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento

- 1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7 e della documentazione di cui all'art. 5.
- 2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive ed i privati, possessori di unità abitative adibite ad uso turistico, che svolgono l'attività in modo non imprenditoriale, nonché le agenzie immobiliari sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ed i privati ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive ed ai privati "questionari" relativi a dati e

notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### Articolo 10 – Sanzioni

- 1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
- 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
- 3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 comma 1 e 2 del presente regolamento, ai sensi dell'art.7*bis* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art.7*bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 5. Per la mancata indicazione del documento fiscale dell'imposta di soggiorno assolta e/o per la mancata comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 8, verrà applicata una sanzione pari a quella prevista al comma 3 del presente articolo. La sanzione di cui al presente comma verrà applicata per ogni singolo evento di violazione agli adempimenti previsti a carico del soggetto responsabile.
- 6. In caso di violazione delle norme relative alla mancata presentazione della Scia o della comunicazione ai sensi dell'art. 38 della L.R. n° 27 del 1/10/2015, mancanza dei requisiti prescritti, mancato rispetto dell'obbligo di pubblicità dei prezzi e superamento della capacità ricettiva consentita, si applicano le sanzioni previste dall'art. 39 L.R. n° 27 del 1/10/2015.
- 7. Ai sensi dell'art. 16 c. 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in € 250,00 (duecentocinquanta).

#### Articolo 11 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

#### Articolo 12 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

- 2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Toscolano-Maderno da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro 2.000,00 (duemila), la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio di Polizia Amministrativa (Suap).
  - 3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

#### Articolo 13 - Pubblicazione

- 1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data della sua esecutività.
- 2. Il presente regolamento sarà inviato per la pubblicazione mediante avviso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

#### Articolo 14 – Finalità dell'imposta

- 1. Il gettito dell'imposta deve essere finalizzato ad interventi turistici, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche.
- 2. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, il Sindaco e/o il competente Assessore Comunale attiveranno forme di consultazione delle categorie interessate.

#### Art. 15 Disposizioni transitorie e finali

- 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01.01.2012.
- 2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.
- 3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i decreti legislativi n.471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art.1, commi dal 158 al 170, della legge 27/12/2006 n°296.

Allegato "A"



# COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

# Provincia di Brescia

# **DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO**

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE (*)	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
CINQUE STELLE	€ 2,00
QUATTRO STELLE	€ 1,00
TRE STELLE	€ 1,00
DUE STELLE	€ 0,50
UNA STELLA	€ 0,50

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ATTIVITA' RICETTIVE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE	€ 0,50
STRUTTURE RICETTIVE - RESIDENCE	€ 0,50
UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO	€ 0,50
ATTIVITA' RICETTIVE A CONDUZIONE FAMILIARE – BED & BREAKFAST	€ 0,50
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE	€ 0,50
CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'	€ 0,50
FORESTERIE PER TURISTI	€ 0,50
CASE PER FERIE	€ 0,50
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE (ES. ATTIVITA' RICETTIVE IN RESIDENCE RURALI, OSTELLI PER LA GIOVENTÙ,	€ 0,50
CENTRI SOGGIORNO STUDI, RESIDENZE D'EPOCA EXTRALBERGHIERE, ECC.)	

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO (*) (VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI)	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
QUATTRO STELLE	€0,80
FINO A TRE STELLE	€ 0,50

ATTIVITA' AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ATTIVITÀ AGRITURISTICHE	€ 0,50

(\*) In caso di strutture ricettive con numero di stelle differenziato, per la commisurazione dell'imposta si dovrà fare riferimento al numero di stelle della porzione ove sono ubicati prevalentemente i servizi.